

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GARDONE V.T. PROVINCIA DI BRESCIA

REPERTORIO N. **5995**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN COPROGETTAZIONE
DEI SERVIZI E INTERVENTI PER MINORI, ADOLESCENTI,
FAMIGLIE E DISABILI - PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 31
DICEMBRE 2022.

in nome della legge

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di aprile, nella
residenza comunale di Gardone V.T., via Mazzini, 2, avanti a me ,
Pedersini Enrica, Segretario Generale del Comune di Gardone V.T.,
abilitato a rogare gli atti in forma pubblica ai sensi dell'art. 97,
comma 4 lettera c), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000,
sono personalmente comparsi i signori:

- **Dott. CATTONI LORENZO**, nato a MAGENTA (MI) il
19/12/1970, C.F. CTTLNZ70T19E801O, domiciliato per il presente
atto presso la casa comunale di Gardone Val Trompia (BS) in via
Mazzini 2, nella sua qualità di Dirigente del Settore servizi al
cittadino ed alla persona del Comune di Gardone V.T. (decreto del
Sindaco n. 11 del 27/5/2019), che opera in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, il cui codice
fiscale e partita Iva sono rispettivamente 00304530173 -
00553520982, di seguito nel presente atto denominato anche
Comune;

- **CAVAGNINI MASSIMO**, nato a BRESCIA il 20/04/1967, Codice Fiscale CVGMSM67D20B157C, residente in OSPITALETTO (BS), VIA VITTORIO VENETO, 205 nella sua qualità di legale rappresentante di **SOLCO BRESCIA consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.** con sede a Brescia in Via Rose di sotto n. 53 P.IVA e C.F. 01844010171, che dichiara di agire in qualità di **capogruppo mandataria del RTI, costituito** con atto notarile del 21/01/2020, n. 81762/35813, di repertorio, registrato a Brescia il 22/01/2020, al n. 2737 serie 1T, **tra essa medesima** e la ditta mandante del raggruppamento **Tempo Libero soc. coop. sociale - onlus** con sede a Brescia Via XX Settembre n. 72 C.F. e P.I. 02891720175 e in forza dell'atto di fusione, stipulato con atto notarile del 07/12/2020, con cui Valli Società Cooperativa Sociale è stata incorporata in **SOLCO BRESCIA consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.**

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente atto in forma pubblica.

Premesso che il Comune di Gardone Val Trompia con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data 26/08/2019, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 4/4/2019, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner con cui collaborare nella co-progettazione di servizi e di interventi per minori, minori disabili, adolescenti, famiglia per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022;

Richiamati

- la determinazione dirigenziale n. 411 del 23/08/2019 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle

domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;

- l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione degli interventi, pubblicato dal 26/08/2019 al 25/09/2019;

- i verbali della commissione istituita dall'Amministrazione procedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione, entro il termine previsto dall'Avviso, nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la determinazione dirigenziale n. 7 del 03/01/2020 *Servizi e interventi per minori, adolescenti, famiglie e disabili - coprogettazione per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022. Approvazione delle linee strategiche ed operative*, ad esito della quale è stato definito, in modo condiviso e nel rispetto dell'evidenza pubblica, un unico partenariato comunque funzionale all'attuazione del progetto unitario, posto a base della procedura di co-progettazione, come da relativo verbale e atto ex art. 11 della legge n. 241/1990;

- la determinazione dirigenziale n. 92 del 04/02/2020 *Servizi e interventi per minori, adolescenti, famiglie e disabili - coprogettazione per il periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022. Affidamento e assunzione impegni di spesa*;

- la determinazione dirigenziale n. 72 del 28/01/2021 *Presa d'atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di Valli Consorzio di cooperative sociali s.c.s. in Solco Brescia consorzio di Cooperative Sociali S.C.S. a decorrere dal 7/12/2020*;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi, autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza

pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la Legge n. 328/2000;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010;
- la Legge Regionale n. 3/2008;
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la Legge n. 106/2016;
- il D.lgs. n. 117/2017;
- la Legge n. 241/1990;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1353 del 25/02/2011;
- la determinazione della Direzione Generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale della Regione Lombardia n. 5591 del 20/6/2011;
- il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale n. 12884 del 28.12.2011;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 124/2017;
- il Piano di Zona 2018-2020 ambito Distrettuale della Valle Trompia;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla

realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di co-progettazione, positivamente valutata dalla Commissione ad esito della procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

1.3) Il RTI, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, il RTI assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 - (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal **1/1/2020 al 31/12/2022**.

Art. 3 - (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il RTI mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione il Comune metterà a disposizione del RTI le seguenti

risorse:

a) € 249.200,00 per il 2020;

b) € 231.200,00 per il 2021;

c) € 231.200,00 per il 2022.

3.3.) Le risorse messe a disposizione del RTI non costituiscono corrispettivo per l'esecuzione di un contratto di affidamento di servizio mediante appalto, ma sono erogati a titolo di contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Art. 4 - (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal RTI.

4.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione, sarà, oltre al legale rappresentante del *Soggetto Attuatore*, il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il *Soggetto Attuatore* si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle

normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 - (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, il RTI ha prodotto le seguenti assicurazioni, relative alle cooperative facenti parti del

consorzio, a cui sono affidate le esecuzioni dei servizi, valide per tutto il periodo della convenzione:

- per L'Aquilone Soc Coop sociale onlus, n. 80167 rilasciata dalla compagnia AXA per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi con massimali idonei, pari a € 2.500.000,00 per sinistro, per persona e per danni a cose;

- per Tempo Libero soc coop sociale onlus, n. 1201400100313 rilasciata dalla compagnia AGEMOCO SRL per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi con massimali idonei, pari a € 5.000.000,00;

- per C.V.L. Caldera Virginio Lumezzane, n. 1/33144/65/81742157 rilasciata dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi: per sinistro con massimali pari a € 5.000.000,00, per danni a persone con massimali pari a € 2.500.000,00, per danni a cose con massimali pari a € 1.500.000,00;

5.4) Il soggetto attuatore si impegna a trasmettere le idonee coperture assicurative di eventuali nuove cooperative associate a cui potrebbe affidare l'esecuzione dei servizi.

Art. 6 - (Deposito cauzionale).

6.1) L'impresa, a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, ha depositato la **cauzione** per l'importo di € **35.580,00**, mediante garanzia fideiussoria rilasciata in data 13/11/2020, con polizza numero 1207110102002 da ASSIMOCO, con sede legale a Milano in Via Spadolini n. 7.

6.2) Detta garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente a seguito dell'avvenuta verifica di conformità con esito positivo, ai sensi dell'art.103, comma 5, del Codice dei Contratti.

6.3) La garanzia deve essere integrata nella misura legale ogni volta che l'Amministrazione Comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto.

6.4) Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123.

Art. 7 - (Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza)

7.1) Il RTI deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7.2) Il RTI è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

7.3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Comunale effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei servizi, nei modi, termini e misura ai sensi dell'art. 105, comma 10, del D.lgs. n.50/2016 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

7.4) Il RTI è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi

integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 8 - (Contributo per la realizzazione degli interventi)

8.1) L'importo del contributo riconosciuto al RTI per l'espletamento delle attività, di cui al precedente art. 3, verrà corrisposto entro il termine di 30 giorni dalla data del protocollo di ricezione della fattura mensile elettronica.

8.2) Il RTI con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il conto corrente avente le seguenti coordinate: IBAN IT53W0834054540000002115500.

Art. 9 - (Divieto di cessione)

9.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

9.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il RTI assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 10 - (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

10.1) Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del RTI, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

10.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990.

10.3) Il soggetto attuatore con cadenza semestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del D. Lgs 117/2017.

10.4) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, il RTI presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 11 - (Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente atto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Gardone Val Trompia, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno a **SOLCO BRESCIA consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.**, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 12 - (Protocollo di legalità)

Le parti dichiarano di aver sottoscritto il Protocollo di Legalità, conservato tra gli originali, agli atti della procedura di definizione della coprogettazione.

Articolo 13 - (Inesistenza di situazioni di pantouflage)

Il RTI dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti e dipendenti del Comune.

Art. 14 - (Inadempienze e penali)

14.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il RTI può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'amministrazione procedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

14.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il RTI si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

14.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per il RTI nella domanda di partecipazione.

Art. 15 - (Risoluzione)

15.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del RTI, il Comune liquiderà le sole spese da questi

sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

15.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ente del terzo settore partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ente del terzo settore partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il RTI si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

15.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 16 - (Verifica antimafia)

16.1) Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia, si dà atto che la società **SOLCO BRESCIA consorzio di Cooperative Sociali S.C.S.** è iscritta con decorrenza dal 16/07/2020 nella "white list" provinciale

tenuta dalla Prefettura di Brescia. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della L. n. 190/2012, l'iscrizione alla "white list" tiene luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Art. 17 - (Rinvii normativi)

17.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 - (Controversie)

18.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 19 - (Oneri, stipula e registrazione)

19.1) Tutte le spese del presente atto e consequenziali ad esso, nessuna esclusa, saranno a totale carico della società senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante, con l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi del punto 27-bis della tabella Allegato B al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e con la riduzione del 50% dei diritti di segreteria ai sensi del D. Lgs n. 460/1997.

19.2) Del presente atto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 20 - (Allegati)

È da considerare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato la proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario (**Allegato "A"**).

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto, inoltre, che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario comunale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su n. 16 pagine a video che ho letto alle parti contraenti, le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per il Comune, il Dirigente

Per il RTI, il legale rappresentante

Dott. Lorenzo Cattoni

Massimo Cavagnini

Il sottoscritto Massimo Cavagnini, nella qualità di Legale Rappresentante del RTI, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 7, 13 e 14)

Per il RTI, il legale rappresentante

Massimo Cavagnini

Il Segretario Generale

Dott.ssa Enrica Pedersini